



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI**

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

Anno 2024

Approvato nella seduta del Consiglio del 24/07/2024

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA**

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO E PROPOSTO DA:	APPROVATO DA:	NOTE
REV.00	18/03/2014	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Prima adozione
REV.01	13/12/2017	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
REV.02	31/03/2021	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
REV 03	29/04/2022	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
REV 04	19/04/2023	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
REV 05	24/07/2024	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento

PREMESSA.....	4
1. LA COSTRUZIONE DEL PIANO DELL' ODCEC	5
1.1 Quadro normativo	5
1.2 <i>Governance</i> e struttura organizzativa dell'Ordine – Destinatari del Piano	6
1.3 Finalità del Piano dell'ODCEC	6
1.4 Adozione del PPC.....	7
1.5 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione	7
2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	8
3. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL' ODCEC	10
3.1 Individuazione dei rischi	10
3.1.a) Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione	10
3.1.b) Fattispecie di reato rilevanti nell'ODCEC.....	10
3.2 Attività a rischio.....	12
3.3 Misure per la gestione del rischio	13
3.3.1 Protocolli e procedure	14
3.3.2 Incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente	15
3.3.3 Misure di rotazione.....	15
3.3.4 Selezione del personale	15
4. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELL'ODCEC.....	16
4.1 Principi generali della trasparenza nell' ODCEC	16
4.2 Amministrazione trasparente.....	16
a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione	17
b) Attestazione OIV	17
c) Trasparenza e privacy	17
4.3 Accesso civico	18
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	19
6. SANZIONI DISCIPLINARI	19

PREMESSA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vercelli (**di seguito anche "ODCEC" o "Ordine"**), in quanto ente pubblico non economico, ha adottato a partire dal 2015 un *Piano di Prevenzione della Corruzione* finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno dell'Ordine stesso, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività e l'adozione di specifiche misure utili e necessarie a tale scopo.

Alla luce di quanto specificato dalle Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 1134/2017 (di seguito anche "Linee Guida" o "Linee Guida ANAC") oggi tale Piano di prevenzione della corruzione (**di seguito anche "Piano"**), non ha più carattere triennale, permanendo unicamente la necessità di un monitoraggio annuale relativo alle eventuali modifiche e implementazioni.

Esso comprende in sé anche la disciplina in materia di trasparenza.

Il presente Piano è elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed è adottato dall'organo di indirizzo dell'Ordine, individuato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, (Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione del 3.8.2016) nel Consiglio dell'Ordine.

Tale Piano ha valore Triennale e tiene conto delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con il documento Orinetamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza emanato in data 2.2.2022.

In questo documento viene precisato che gli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti, ferma restando la durata triennale del Piano, stabilita dalla legge, potranno confermare annualmente il Piano in vigore nell'arco di un triennio.

1. LA COSTRUZIONE DEL PIANO DELL' ODCEC

1.1 Quadro normativo

La legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche "RPCT") e adottino, su proposta dello stesso responsabile, un apposito Piano per la prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate. La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – rappresenta parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

ANAC ha valutato, ai sensi dell'art. 3, co 1 ter, del d.lgs 33/2013 che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità possono essere precisati tenendo conto delle dimensioni organizzative

Le Linee Guida elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 1134/2017, il Piano Nazionale Anticorruzione e il d.lgs. 97/2016 hanno meglio definito l'ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Pertanto non sussistono più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013.

Il PNA nell'adozione 2016 dedica una sezione (n. III) della Parte Speciale alla prevenzione della corruzione nell'ambito dei Collegi e degli Ordini professionali.

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione (artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016

1.2 Governance e struttura organizzativa dell'Ordine – Destinatari del Piano

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli è, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 (Ordinamento della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile; di seguito anche "Ordinamento Professionale") un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia.

I Componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dall'Assemblea degli Iscritti e durano in carica 4 anni. Come previsto dall'Ordinamento Professionale, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive, rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti, pubblici o privati.

Anche il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea degli iscritti e dura in carica 4 anni. Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza del bilancio.

Gli Uffici sono affidati alla responsabilità del Presidente, cui compete la gestione finanziaria, amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Sono, dunque, da considerarsi soggetti destinatari del presente Piano (di seguito anche "**Destinatari**"):

- i membri del Consiglio;
- i membri del Collegio dei Revisori;
- il personale dipendente (anche a tempo determinato).

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano.

1.3 Finalità del Piano dell'ODCEC

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione, previsto dall'art. 1, commi 5-8, l. 190/2012, rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che l'ODCEC sta perseguendo e prevede le seguenti fasi:

- individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- previsione di attività di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitoraggio dei rapporti tra l'ODCEC e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente;
- individuazione di specifici obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano presuppone dunque una attenta analisi dell'organizzazione dell'Ordine, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in esso presenti al fine di:

- individuare le aree di rischio;
- individuare le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici;
- definire le modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione.

1.4 Adozione del PPC

Secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, il PPC è adottato dall'organo di indirizzo politico (art. 1, co. 8).

Negli ordini e nei collegi professionali, l'organo in questione è individuato nel Consiglio ai sensi di quanto previsto nella Parte speciale III del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dedicato agli ordini e collegi professionali.

Tale documento (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai membri del Consiglio, ai componenti del Collegio dei Revisori, ai dipendenti e ai collaboratori.

1.5 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, di un mutamento strutturale dell'ente o di una rilevante modifica normativa. L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento. Inoltre, l'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere approvato dal Consiglio di Direttivo e pubblicato sul sito web dell'Ordine.

2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L'art. 1, comma 7, l. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT).

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016.

La nuova disciplina, infatti, è volta a unificare in capo a un unico soggetto l'incarico di Responsabile della Corruzione e della Trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- *indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;*
- *imparzialità di giudizio;*
- *professionalità e onorabilità del soggetto designato.*

Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che il RPCT debba essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).

Più in particolare, l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale.

Nel caso dell'ODCEC di Vercelli, questo soggetto è stato individuato nella **Dott.ssa Annalisa Francese**, consigliere con delega alla formazione al momento della nomina avvenuta in data 26/03/2016.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza spetta:

- Proporre l'adozione del PTPCT e il suo aggiornamento annuale.
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori esposti al rischio di corruzione.
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune.
- Riferisce al Consiglio Direttivo dell'Ordine sull'attività svolta ogni volta che viene richiesto.
- Formalizzare i flussi informativi provenienti dai responsabili di area e dagli altri organi di controllo e vigilanza.
- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
- Assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate.

Il PNA 2019, ha ribadito l'invito a tutte le amministrazioni a regolare adeguatamente la materia e ad adottare tutte le soluzioni organizzative dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, con effettività, al riparo da possibili ritorsioni.

Il CNDCEC ha pubblicato sul proprio sito una comunicazione dell'ANAC in ordine alla nomina del RPCT negli Ordini professionali (Informativa n. 149/2020).

Per quanto riguarda la **responsabilità del RPCT**, le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PPC sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

3. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL' ODCEC

3.1 Individuazione dei rischi

L'analisi del rischio deve analizzare i cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, stimando il livello di esposizione dei processi e delle relative attività espositive al rischio.

Tra gli esempi di "fattori abilitanti" del rischio corruttivo vi sono:

- la mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;
- la mancanza di trasparenza;
- l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- la scarsa responsabilizzazione interna;
- l'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- l'inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

3.1.a) Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di "corruzione", in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. – disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale – ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno ricompresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

3.1.b) Fattispecie di reato rilevanti nell'ODCEC

A seguito della mappatura dei rischi, effettuata principalmente attraverso l'analisi della documentazione dell'Ordine e le interviste condotte con i soggetti responsabili delle diverse aree, tra le fattispecie sopra descritte, emerge la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati:

- Peculato
- Malversazione a danno dello Stato
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Concussione
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Corruzione in atti giudiziari
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri
- Abuso di ufficio

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia rappresentare la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

3.2 Attività a rischio

A fronte delle condotte elencate al paragrafo sub 3.1.b), e a seguito dell'analisi preliminare effettuata, è possibile individuare, all'interno dell'Ordine, tre macro-aree di rischio specifiche (così come individuate dal PNA 2016 e ribadite dal PNA 2019 emanato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), nonché alcune *ulteriori aree a rischio*, all'interno dell'Ordine, così come sintetizzate nella seguente tabella.

AREA/ATTIVITA'	PRINCIPALI EVENTI RISCHIOSI
Formazione professionale continua.	• alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; • mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto delle procedure interne; • mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; • mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; • inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine.
Rilascio di pareri di congruità e liquidazione parcelle (in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali).	• Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; • Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; • Valutazione erranea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici o arbitrati	• Nomina di professionisti – da parte dell'Ordine – in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza • Nomina di professionisti che abbiano interessi personali in comune con i componenti del Consiglio dell'Ordine oppure di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico. <i>Si precisa, tuttavia, che tale attività in seno all'Ordine di Vercelli ha una frequenza occasionale e non continuativa e riguarda principalmente degli incarichi gratuiti la cui designazione spetta direttamente al Presidente.</i>

Gestione amministrativa/contabile	• Non corretta gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (cassa, tesoreria, flussi finanziari) • Attività di formazione e di rendicontazione del budget non veritiera o non corrispondente alla normativa vigente o alle procedure/prassi interne
Acquisti	• Scelta del contraente nell'acquisto di lavori, forniture e/o servizi in violazione della normativa vigente e/o delle procedure/prassi interne e/o in situazioni di conflitto di interesse.
Personale	• Selezione e gestione del personale e progressioni di carriera in violazione della normativa vigente e/o delle procedure/prassi interne e/o in situazioni di conflitto di interesse.
Area deontologica/disciplinare	Si tratta di un rischio residuale in quanto l'attività deontologica/disciplinare non è direttamente in capo all'Ordine, essendo svolta da un Consiglio di disciplina, nominato dal Presidente dal Tribunale su candidatura volontaria e ripartito in 3 collegi di 3 membri Ciascuno Mentre il secondo grado è gestito dal CNDCEC.

La mappatura che precede è stata svolta dal RPCT seguendo le indicazioni dell'Allegato 1 del PNA 2019, coinvolgendo i responsabili delle aree/attività maggiormente "sensibili" prendendo in considerazione i principali rischi e i "fattori abilitanti" della corruzione, nonché la tabella delle aree e dei processi a rischio già elaborata nella precedente versione del Piano. I soggetti coinvolti sono stati chiamati a valutare quanto indicato in tale tabella e ad evidenziare eventuali integrazioni/precisazioni/segnalazioni

Sarà, comunque, compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.

3.3 Misure per la gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi (PNA 2019).

A tal fine, è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

3.3.1 Protocolli e procedure

L'Ordine cura con particolare attenzione la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività. Il Codice deontologico dell'Ordine individua l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività dell'Ordine.

Sono state inoltre adottate le seguenti procedure/regolamenti:

- Regolamento delle attività e di funzionamento;
- Regolamento esercizio funzione disciplinare territoriale;
- Procedura iscrizione all'ordine;
- Procedura iscrizione al registro praticanti;
- Procedura verifica fattispecie di incompatibilità;
- Procedura rilascio parere liquidazione parcelle;
- Procedura rilascio parere di congruità;
- Procedura accreditamento formativo eventi istituzionali ed a cura di enti terzi;
- Procedura verifica circa l'assolvimento dell'obbligo formativo;
- Procedura di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013;

Oltre a tali procedure, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle procedure e/o prassi aziendali che consentono una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Per quanto riguarda l'area di rischio **“formazione professionale continua”** sono state individuate le seguenti misure di attenuazione del rischio:

- previsioni di controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento;
- totale gratuità dei corsi di formazione erogati;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione.

Per quanto concerne l'area di rischio **“rilascio di pareri di congruità”** sono state individuate le seguenti misure di attenuazione del rischio:

- alternanza e rotazione dei soggetti della Commissione che istruisce le domande.

In merito all'area di rischio **“indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici”** le misure preventive riguardano i criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle procedure adottate.

Per quanto riguarda le **ulteriori aree a rischio individuate** valgono le misure generali sui sistemi di controllo, le procedure e le “buone prassi” per l'acquisto di forniture e servizi, la selezione del personale e quelle inerenti alla gestione della contabilità.

L'Ordine di Vercelli ha, altresì, preso atto dell'informativa del CNDCEC n. 58/2019 del 3 luglio 2019 sulla predisposizione di uffici per i procedimenti disciplinari.

3.3.2 Incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al *conferimento degli incarichi ai consiglieri*:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui ald.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000. E' opportuno al riguardo ricordare la gratuità dell'incarico dei Consiglieri dell'Ordine e, quindi, l'esenzione contemplata nel co. 1-bis dell'art. 14 del D.Lgs 33/2013 vigente che prevede, come attestato dalle Linee Guida di cui alla Deliberazione ANAC 241/17, che gli obblighi non sussistono nei casi in cui gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

3.3.3 Misure di rotazione

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione e evidenziata anche dal PNA 2016 è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Le Linee Guida ANAC precisano che la rotazione è misura che non sempre si può realizzare, specie nelle realtà come l'ODCEC all'interno del quale, infatti, vista la particolare struttura, tale rotazione non si ritiene realizzabile. In particolare, il PNA 2019 ha evidenziato come le raccomandazioni espresse in materia di rotazione o di misure che possano sortire analoghi effetti valgano anche per gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 con riferimento ai soggetti che nei predetti enti sono preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

3.3.4 Selezione del personale

L'Ordine adotta le misure necessarie a garantire che la selezione del personale e la progressione di carriera avvenga in conformità alle norme di legge, con particolare riferimento a quanto previsto in relazione ai dipendenti degli enti pubblici non economici.

4 GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELL'ODCEC

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che "la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa".

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 "la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione" e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e "promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa".

4.1 Principi generali della trasparenza nell' ODCEC

Chiarita la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, l'Ordine è sottoposto alle regole sulla trasparenza di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare l'Ordine è tenuto:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013;
- Alla realizzazione della **sezione "Amministrazione trasparente"** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e alla nomina del RPCT;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini, sia con riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. **accesso civico**), sia in relazione ad ulteriori richieste (c.d. **accesso civico generalizzato**).

4.2 Amministrazione trasparente

L'Ordine è tenuto a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Amministrazione trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa.

In particolare si individua nella persona della Sig.ra **Paola Boarin** il soggetto che si occupa della pubblicazione dei dati, presenti nella sopra citata sezione del sito internet dell'Ordine.

L'Ordine, per il tramite del RPCT e dei suoi referenti eventualmente individuati, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di **tempestività** ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Gli obblighi e gli adempimenti cui l'Ordine è tenuto, ai sensi del D.Lgs 33/2013 sono organizzati in diversi "link" e si fa riferimento a quanto disposto da ANAC in allegato alla Determina n. 777 del 24 novembre 2021.

b) Attestazione OIV

L'art. 14 co. 4 lett. g) del DLgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

Fin dalle prime linee guida ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza per società ed enti diversi dalla P.A. (Determina 8/2015), ci si è interrogati sulla applicabilità di tale adempimento nelle realtà prive di OIV. Le più recenti linee guida (determina n. 1134/2017) ritengono che gli enti sprovvisti di OIV debbano attribuire tali compiti, sulla base di valutazioni di tipo organizzativo, "all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni)".

Le più recenti delibere ANAC su questo tema (a partire dalla n. 141 del 21 febbraio 2018 in poi) hanno fornito indicazioni più specifiche per tale attestazione e su tale problematica si è pronunciato anche il CNDCEC rispetto all'attestazione richiesta agli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (informativa 29/2018 del 5.4.2018), suggerendo di affidare il compito di attestazione al **Revisore Unico** nominato in ciascuna realtà territoriale.

Quest'ultima impostazione viene, pertanto, fatta propria dall'ODCEC di Vercelli.

c) Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili. A tale proposito, si deve dare atto dell'esistenza delle "Linee guida del Garante della Privacy su anticorruzione e trasparenza", pubblicate nel 2014.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), l'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione ha dedicato un paragrafo ai rapporti tra la trasparenza di cui al DLgs. 33/2013 e l'attuazione del GDPR, nonché ai rapporti tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), la cui nomina è obbligatoria in tutti gli enti pubblici e in molti enti controllati dalla P.A.

L'ANAC precisa che l'art. 2-ter del DLgs. 196/2003, introdotto dal nuovo DLgs. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice Privacy, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Occorre, pertanto, che l'ODCEC, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel DLgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; e che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

L'Ordine ha nominato proprio Data Protection Officer (DPO) la **Dott.ssa Federica Zappone**. In coerenza con il ruolo assegnato, e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separazione dei ruoli di RPCT e DPO, quest'ultimo è chiamato a supportare l'Ordine.

4.3 Accesso civico

L'Ordine è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. 33/2013) e a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

Per tale ragione, verrà utilizzato il seguente indirizzo mail "segreteria@odcecvercelli.it", indicato nell'apposita sezione del proprio sito internet.

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Per un ausilio alla corretta interpretazione della normativa, si segnalano le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, l'Ordine assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione.

In particolare, in sede di aggiornamenti e ogni qualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PPC.

Su indicazione del RPCT, saranno individuati i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione alla corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative.

La formazione potrà essere attuata attraverso:

- corsi di formazione;
- e-mail di aggiornamento;
- note informative interne.

L'Ordine promuove la conoscenza e l'osservanza del Piano anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo e i fornitori, cui verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che l'Ordine ha adottato sulla base del Piano, anche attraverso apposite clausole contrattuali redatte coerentemente a detti principi, politiche e procedure.

6 SANZIONI DISCIPLINARI

La l. 190/2012 prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisca illecito disciplinare.

I provvedimenti sanzionatori per tali violazioni sono, pertanto, commisurati al tipo di condotta ed alle sue conseguenze per l'Ordine e saranno adottati nel rispetto della normativa vigente, del Codice deontologico per gli iscritti all'Ordine e del Contratto collettivo per i dipendenti degli enti pubblici non economici.

7 FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI "WHISTLEBLOWERS"

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Oltre ai flussi informativi ordinari con i soggetti che operano all'interno dell'Ordine, il RPCT è altresì gestore delle segnalazioni ai sensi del nuovo D.Lgs. 24/2023 in materia di tutela del whistleblowing. In particolare, il Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nello svolgimento della propria attività, si è dotato di una piattaforma dedicata esclusivamente consultabile dal responsabile e dai soggetti da questo espressamente delegati, dedicate a ricevere le eventuali segnalazioni di violazione o di irregolarità riscontrate dai destinatari della normativa di cui al decreto citato. Le segnalazioni possono dunque essere effettuate tramite il link disponibile sul sito istituzionale dell'Ordine. Tale canale è volto a garantire la riservatezza e l'anonimato del segnalante – nei limiti consentiti dalla legge – al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti. Si è tenuto conto anche di quanto enunciato nel documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) "Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul d.lgs 231/2001 dell'ottobre 2023, nonché delle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni Esterne", approvate dall'ANAC con delibera 12.07.2023 n. 311.